



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI
UFFICIO DOCUMENTAZIONE E BIBLIOTECA

OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE, REALIZZAZIONE DI FILE PDF AD ALTA DEFINIZIONE, STAMPA (IN OFFSET, IN DIGITALE E SU CHIAVETTA USB), ALLESTIMENTO, CONSEGNA E TRASPORTO DELLE PUBBLICAZIONI E DEGLI STAMPATI TIPOGRAFICI, A RILIEVO CHIMICO E AD INCISIONE, OCCORRENTI ALL'AUTORITÀ

- OBBLIGHI CONTRATTUALI -

CIG 7068994E60



Articolo 1 Oggetto del contratto.....	3
Articolo 2 Durata e modalità di esecuzione del contratto	3
Articolo 3 Stipulazione del contratto.....	3
Articolo 4 Verifiche della corretta esecuzione delle prestazioni	4
Articolo 5 Obblighi dell’Impresa fornitrice nei confronti dei propri dipendenti	4
Articolo 6 Quinto d’obbligo.....	4
Articolo 7 Modalità di pagamento.....	4
Articolo 8 Domicilio legale	5
Articolo 9 Penali.....	5
Articolo 10 Risoluzione del contratto.....	6
Articolo 11 Sicurezza, Responsabilità per infortuni e danni e coperture assicurative	6
Articolo 12 Riservatezza e protezione dei dati personali	7
Articolo 13 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	8
Articolo 14 Foro competente	8
Articolo 15 Disposizioni finali.....	9



Articolo 1 Oggetto del contratto

Oggetto dell'appalto è l'affidamento dei servizi di impaginazione, realizzazione di file pdf ad alta definizione, stampa (in offset, in digitale e su chiavetta usb), allestimento, consegna e trasporto delle pubblicazioni e di fornitura degli stampati tipografici, a rilievo chimico e ad incisione, occorrenti all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito "Autorità" o "AGCM"), così come meglio descritto nel capitolato tecnico. L'Autorità stipula con l'aggiudicatario un contratto a consumo, le quantità dell'appalto tengono conto del normale fabbisogno presunto annuo e potranno subire variazioni quantitative in più o in meno in relazione alla reale attività, pertanto, il corrispettivo sarà riferito a quanto effettivamente richiesto da AGCM, regolarmente eseguito dall'Aggiudicatario e accertato dall'Autorità.

L'AGCM non si obbliga a garantire la corresponsione all'aggiudicatario di un importo minimo, essendo il corrispettivo del servizio determinato dalla quantità effettiva ordinata.

Articolo 2 Durata e modalità di esecuzione del contratto

Il contratto avrà durata triennale a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.

L'Affidatario si impegna a procedere all'esecuzione del contratto in favore dell'Autorità con le modalità indicate nel Capitolato tecnico, nonché nel rispetto dei termini essenziali di consegna ivi specificati.

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata per motivi di urgenza.

Articolo 3 Stipulazione del contratto

L'Impresa aggiudicataria, prima dell'affidamento del servizio, dovrà produrre un documento comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, secondo le modalità e nelle forme di cui all'art. 103 del d.lgs.50/2016. Si precisa che ai sensi del predetto l'articolo in caso di ribasso superiore al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è vincolante per 180 giorni, dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo per scrittura privata, secondo le "Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione" che si intendono qui integralmente trascritte.

A tal fine, il "Sistema" genera un "Documento di Accettazione" che dovrà essere sottoscritto dal Punto Ordinante e caricato a sistema entro il termine di validità dell'offerta.

 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI UFFICIO DOCUMENTAZIONE E BIBLIOTECA	OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE, REALIZZAZIONE DI FILE PDF AD ALTA DEFINIZIONE, STAMPA (IN OFFSET, IN DIGITALE E SU CHIAVETTA USB), ALLESTIMENTO, CONSEGNA E TRASPORTO DELLE PUBBLICAZIONI E DEGLI STAMPATI TIPOGRAFICI, A RILIEVO CHIMICO E AD INCISIONE, OCCORRENTI ALL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
---	---

Il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione, firmato digitalmente, verrà caricato a Sistema.

Articolo 4 Verifiche della corretta esecuzione delle prestazioni

L’Aggiudicatario si obbliga a consentire all’Autorità di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Qualora ad insindacabile giudizio dell’Autorità, vengano riscontrati ritardi o gravi inesattezze nell’esecuzione della prestazione tali da compromettere la qualità dell’oggetto della prestazione, l’Autorità si riserva di agire ai sensi dell’art. 9 (Penali).

Articolo 5 Obblighi dell’Impresa fornitrice nei confronti dei propri dipendenti

L’Affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L’Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’operatore economico fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 6 Quinto d’obbligo

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento dell’entità delle prestazioni richieste, l’impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire le stesse alle medesime condizioni, prezzi e patti previsti nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Oltre questo limite l’impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.

Articolo 7 Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, mediante bonifico bancario da disporre presso l’Istituto di credito e sul conto corrente dedicato indicato dall’aggiudicatario con specifica comunicazione in ottemperanza al disposto dell’art. 3, co. 7 della l.136/2010 e s.m.i., previo accertamento della regolarità della fornitura effettuata.

La fattura recante la dicitura: “RDO per servizio di stampa, consegna e trasporto delle pubblicazioni e degli stampati per l’Autorità”, da emettere in formato elettronico, dovrà



indicare oltre al CIG 7068994E60, il codice di riferimento UAGEC1200 ed essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma SDI; a tal fine, si comunica che il codice CUU è: UFF1VB.

Il ritardo nei pagamenti, fermo restando il diritto dell’Operatore economico aggiudicatario al risarcimento nei termini di legge, non costituisce alcun titolo per l’interruzione della fornitura e dei servizi previsti nel contratto.

Articolo 8 Domicilio legale

L’Affidatario ha l’obbligo di eleggere un domicilio legale per l’esecuzione del contratto, che sarà precisato nel contratto stesso.

Essa ha altresì l’obbligo di comunicare le variazioni del predetto domicilio.

In mancanza, le conseguenze del ritardo nell’esecuzione del servizio, dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno a carico dell’Affidatario.

Articolo 9 Penali

In caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di svolgimento del servizio così come specificamente descritte nel Capitolato tecnico, l’Aggiudicatario, oltre ad ovviare all’infrazione contestata nel termine stabilito, sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura massima del 10% in relazione alla gravità dell’infrazione medesima ovvero, nel caso di mancato rispetto delle tempistiche previste, nella misura dello 0,3% (zerovirgolate per cento) dell’importo di aggiudicazione per ciascun giorno di ritardo.

Inoltre, qualora l’Autorità riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia espletato nella sua interezza o non sia conforme agli obblighi derivanti dal contratto di appalto, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno tempestivamente segnalate affinché l’impresa provveda a sanare immediatamente la situazione. Anche in tal caso, nella determinazione dell’importo della penale si terrà conto della gravità dell’infrazione, e del ripetersi delle infrazioni nel periodo contrattuale.

L’applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell’inadempienza e/o dei ritardi a mezzo PEC/email.

L’aggiudicatario, nei tre giorni lavorativi successivi alla contestazione, potrà presentare per iscritto le proprie giustificazioni.

L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale. Qualora la somma delle penali applicate superi del 10% l’importo contrattuale complessivo, l’Autorità potrà risolvere il contratto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno.

Resta fermo il diritto dell’Autorità di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni sulla base di quanto disposto dall’articolo 1382 c.c., nonché di addivenire alla risoluzione del contratto nell’ipotesi di grave inadempimento, valutabile caso per caso dall’Autorità.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Impresa

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

In ogni caso, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere all’Autorità l’ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente paragrafo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

L’Autorità, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui agli obblighi contrattuali senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

L’Aggiudicatario dovrà emettere nuova fattura per il servizio prestato, portando in detrazione l’importo della penale irrogata.

Articolo 10 Risoluzione del contratto

L’Autorità si riserva, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, previa semplice comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata A/R, con effetto immediato e senza alcun genere d’indennità e compenso per l’aggiudicatario qualora, ad insindacabile giudizio dell’Autorità, le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l’espletamento della fornitura oggetto della presente gara non corrispondano alle condizioni stabilite nei documenti di gara, il servizio sia erogato in modo qualitativamente non sufficiente o non tempestivo, si siano verificate delle irregolarità, frodi e negligenze in genere, nei casi di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

Automatica risoluzione interverrà in caso di violazione dell’art. 12 (*Riservatezza e protezione dei dati personali*) e nel caso in cui l’Impresa aggiudicataria (o una delle Imprese partecipanti ad un R.T.I. o Consorzio) perda uno dei requisiti richiesti per l’ammissione alla presente gara.

In caso di risoluzione del contratto l’Autorità si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicare la fornitura oggetto della presente gara all’Impresa classificatasi al secondo posto nella graduatoria.

Articolo 11 Sicurezza, Responsabilità per infortuni e danni e coperture assicurative

Nell’esecuzione del contratto, l’Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ambientale, di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza del lavoro, al fine di tutelare l’incolumità e la salute del personale proprio e di quello dell’Autorità. Deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ai terzi presenti sui luoghi in cui vengono eseguite le prestazioni, tutte le norme anzidette e deve adottare tutte le misure necessarie ed opportune al fine di garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.

 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI UFFICIO DOCUMENTAZIONE E BIBLIOTECA	OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE, REALIZZAZIONE DI FILE PDF AD ALTA DEFINIZIONE, STAMPA (IN OFFSET, IN DIGITALE E SU CHIAVETTA USB), ALLESTIMENTO, CONSEGNA E TRASPORTO DELLE PUBBLICAZIONI E DEGLI STAMPATI TIPOGRAFICI, A RILIEVO CHIMICO E AD INCISIONE, OCCORRENTI ALL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
---	--

L’Appaltatore risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell’art. 2049 del codice civile.

L’Appaltatore è responsabile per qualsiasi danno arrecato, per colpa del proprio personale, durante lo svolgimento del servizio o per cause ad esso inerenti, alle cose degli uffici o del pubblico che vi accede o del personale dell’Autorità. L’Appaltatore è altresì responsabile dei danni causati dal proprio personale ai dipendenti dell’Autorità od a persone che lavorano per ordine e per conto dell’Autorità (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: operatori economici terzi, collaboratori esterni, visitatori, ospiti, ecc.).

Per quanto sopra è a carico dell’Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell’Autorità e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell’esecuzione del contratto.

L’Aggiudicatario, per tutta la durata del contratto, dovrà essere assicurato con idonea compagnia assicuratrice, con polizze RCT/O, per la responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti stessi dell’Aggiudicatario, per i rischi derivati dalla sua attività di servizio.

Il medesimo dovrà altresì garantire copertura per rischi di tipo professionale.

Tali polizze dovranno rispettare le garanzie ed i massimali minimi previsti dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dalla normativa regolante la materia.

Trova applicazione l’art. 119 (Doveri e responsabilità) del d.lgs. n. 209/2005 e la disciplina vigente in materia.

In considerazione del completo esonero dell’Autorità e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse proposto da terzi nei riguardi dell’Autorità e dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l’Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne ed esonerando totalmente l’Autorità ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all’esito dei predetti giudizi.

Articolo 12 Riservatezza e protezione dei dati personali

Il prestatore s’impegna a garantire la massima riservatezza riguardo i dati e le informazioni, di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento dell’incarico. Al riguardo farà sottoscrivere apposita dichiarazione d’impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto. La massima riservatezza deve essere garantita anche successivamente alla scadenza del contratto.

Per quanto concerne la protezione dei dati personali, il prestatore si impegna:

- a rispettare ed assicurare le misure di sicurezza necessarie per adeguare il livello di protezione dei locali, degli archivi, dei documenti e dei dati alle prescrizioni del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i e del Garante per la protezione dei dati personali;



- a conservare dati e documenti in modo da garantirne integrità, riservatezza e disponibilità;
- a non duplicare o riprodurre i dati personali custoditi in esecuzione del presente contratto, e a non renderli accessibili a terzi, se non richiesto dall'Autorità o dagli interessati;
- ad accedere ai dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del contratto;
- a consentire all'Autorità ed alle persone da questa incaricate l'accesso ai propri locali al fine di verificare il rispetto di quanto sopra.

Nel caso si verificasse la divulgazione delle informazioni suddette ad una terza parte non autorizzata, il Fornitore deve notificare tempestivamente e confermare per iscritto all'Autorità la divulgazione non autorizzata, e adottare tutte le contromisure più idonee.

La violazione degli obblighi di riservatezza assunti dal Fornitore e dai soggetti sopra indicati dà diritto all'Autorità di risolvere il contratto.

Articolo 13 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comunicare all'Autorità :

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. n. 187/2010).

La comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010).

Articolo 14 Foro competente

In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Roma.



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI
UFFICIO DOCUMENTAZIONE E BIBLIOTECA

OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE, REALIZZAZIONE DI FILE PDF AD ALTA DEFINIZIONE, STAMPA (IN OFFSET, IN DIGITALE E SU CHIAVETTA USB), ALLESTIMENTO, CONSEGNA E TRASPORTO DELLE PUBBLICAZIONI E DEGLI STAMPATI TIPOGRAFICI, A RILIEVO CHIMICO E AD INCISIONE, OCCORRENTI ALL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Articolo 15 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia ed a quelle del regolamento disciplinante l’autonomia contabile dell’Autorità, nonché alla disciplina ed alle condizioni di cui alle Regole del Sistema di *e-procurement*.